



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore

Prot.n. 3039/010/1.6/17
Allegati n.: 2 (due)

Roma, li 26 LUG. 2012

OGGETTO: Direttiva sulla regolamentazione dell'applicazione di tatuaggi da parte del personale dell'Esercito.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^^^^^^^

1. Nel quadro delle disposizioni impartite dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito tese a richiamare tutto il personale militare, di ogni ruolo e grado, alla piena osservanza dei doveri attinenti al proprio status e, in particolare, a quelli inerenti all'assetto formale e al decoro della persona lo Stato Maggiore dell'Esercito ha recentemente approntato la Direttiva in titolo (All."B") per la successiva diramazione a tutti gli E/D/R della Forza Armata.
2. In ottemperanza agli intendimenti del Capo di SM dell'Esercito, sarò grato alle S.L. se vorranno far pervenire a questo Ufficio Generale, entro il 3 agosto prossimo, eventuali elementi di osservazione/valutazione in merito a quanto in oggetto a premessa della diramazione della citata Direttiva.

d'ordine
IL CAPO UFFICIO GENERALE
Gen. B. Carmine MASIELLO

All. "A"
al f.n. 3039 /010/1.6/17
del 26/07/2012

ELENCO DEGLI INDIRIZZI

A:	COMANDANTE PER LA FORMAZIONE	<u>TORINO</u>
	COMANDANTE LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
	ISPETTORE DELLE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
	COMANDANTE DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	<u>VERONA</u>
	COMANDANTE MILITARE DELLA CAPITALE	<u>ROMA</u>
	COMANDANTE DELLE FORZE DI DIFESA (2°)	<u>SAN GIORGIO A CREMANO</u>
	COMANDANTE DELLE TRUPPE ALPINE	<u>BOLZANO</u>
	COMANDANTE DI NRDC – ITA	<u>SOLBIATE OLONA</u>
	COMANDANTE DELLE FORZE DI DIFESA (1°)	<u>VITTORIO VENETO</u>

STATO MAGGIORE ESERCITO



DIRETTIVA RELATIVA ALLA REGOLAMENTAZIONE DELL'APPLICAZIONE DI TATUAGGI DA PARTE DEL PERSONALE MILITARE DELL'ESERCITO

**DIRETTIVA RELATIVA ALLA REGOLAMENTAZIONE DELL'APPLICAZIONE DI
TATUAGGI DA PARTE DEL PERSONALE MILITARE DELL'ESERCITO**

INDICE

- 1. GENERALITA'**
- 2. UNIFORMI DI RIFERIMENTO**
- 3. REGOLAMENTAZIONE**
- 4. ASPETTI SANITARI**
 - a. Generalità
 - b. Rimozione dei tatuaggi
- 5. ATTIVITA' DI CONTROLLO**
 - a. Censimento e gestione del pregresso
 - b. Selezione ed incorporamento
 - c. Controlli periodici
 - d. Aspetti disciplinari

RIFERIMENTI

ALLEGATI

- **A** **origini storiche, significati del tatuaggio ed il contesto socio culturale italiano**
- **B** **uniforme di servizio estiva (uomo)**
- **C** **uniforme di servizio estiva (donna)**
- **D** **dichiarazione sulla presenza di tatuaggi**

1. GENERALITÀ

La diffusione del fenomeno del tatuaggio (scheda in Allegato "A") impone una regolamentazione dello stesso, per prevenire e contenere situazioni che possano incidere sul decoro dell'uniforme e sull'immagine dell'Esercito.

Devono essere, altresì, considerati i riflessi negativi che il ricorso a tatuaggi o *piercing* possono avere sulla capacità del singolo di assolvere determinati incarichi operativi, nonché eventuali aspetti sanitari.

a. **Salvaguardia e decoro dell'uniforme**

L'Uniforme dell'Esercito Italiano, oltre a contraddistinguere in maniera inequivocabile l'appartenenza alla F.A., è anche espressione e simbolo di valori fondamentali. Il termine stesso "uniforme"¹ sta ad indicare "uguaglianza", pertanto, l'aspetto esteriore degli appartenenti all'Esercito italiano richiede particolare cura e non può essere trascurato ovvero snaturato da forme di evidenza estetica quali possono essere i tatuaggi o i *piercing*.

b. **Situazioni operative**

Gli appartenenti alle F.A. si trovano ad agire sempre più spesso in Teatri Operativi distanti dalla madrepatria. Tali zone operative sono contraddistinte dalla presenza della popolazione civile e contingenti multinazionali con usi, costumi, cultura e religione talvolta molto differenti da quelli che caratterizzano gli italiani ovvero le culture occidentali. In tale contesto, l'eventuale presenza di segni esteriori dell'individuo appartenente alla Forza militare potrebbe ingenerare un senso di diffidenza/discredito da parte di appartenenti ad altri paesi che per motivazioni religiose o culturali disapprovino la pratica dei tatuaggi.

In relazione a quanto precede, la Forza Armata, dal momento dell'entrata in vigore della presente direttiva non consentirà al personale di apporsi tatuaggi o *piercing* in parti visibili del corpo.

2. UNIFORMI DI RIFERIMENTO

L'Esercito italiano dispone di una vasta gamma di uniformi, ivi comprese quelle "speciali" (ad esempio le serie aggiuntive per equipaggio carri/blindo ovvero per pilota di aeromobili).

Ciò detto le uniformi da prendere in considerazione al fine di stabilire in maniera generale i parametri di riferimento sulla base dei quali definire la regolamentazione di F.A., sono le seguenti:

- per il personale maschile: Uniforme servizio estiva (All. "B");
- per il personale femminile: Uniforme servizio estiva con gonna e scarpe *decolleté* (All. "C");
- per gli allievi dell'Accademia Militare e della Scuola Sottufficiali dell'Esercito: Uniforme ginnica prevista dai rispettivi regolamenti interni.

¹ Uniforme: abito uguale per tutti gli appartenenti ad una stessa forza armata e, nell'interno di questa, per tutti gli appartenenti alla stessa arma, corpo, specialità, categoria gerarchica, relativamente ai vari contrassegni distintivi. – Vocabolario della lingua italiana di Nicola ZINGARELLI ed. ZANICHELLI.

3. REGOLAMENTAZIONE

1) Tatuaggi

Sono proibiti i tatuaggi sulle parti del corpo visibili con le seguenti uniformi:

- ***per il personale maschile: uniforme servizio estiva;***
- ***per il personale femminile: uniforme servizio estiva con gonna e scarpe décolleté;***
- ***per gli allievi dell'Accademia Militare e della Scuola Sottufficiali dell'Esercito: uniforme ginnica prevista dai rispettivi regolamenti interni.***

Sono proibiti, su qualsiasi parte del corpo, i tatuaggi che abbiano contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che comunque possano portare discredito alle Istituzioni della Repubblica Italiana ed alle Forze Armate.

I *tatuaggi osceni* sono da considerarsi quelli che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore, la decenza, il decoro e la convenienza ovvero risultino ripugnanti e volgari. In tale categoria, sono da annoverarsi i tatuaggi con incitamenti lussuriosi e contenuti libidinosi o amorali.

I *tatuaggi con riferimenti sessuali* sono quelli che oltre ad avere contenuti lussuriosi, libidinosi o amorali, tendono a discriminare gli individui sulla base delle tendenze sessuali.

I *tatuaggi razzisti o di discriminazione religiosa* sono da considerarsi quelli che tendono ad esaltare una razza o una religione ovvero esprimono discredito o intolleranza verso persone in base alla razza, all'etnia, all'origine nazionale, al sesso o alla religione professata.

I *tatuaggi che possono portare discredito alle Istituzioni dello Stato ed alle Forze Armate* comprendono una vasta casistica. Oltre a quelli palesemente in opposizione alla Costituzione o alle leggi dello Stato Italiano, vi sono i tatuaggi che fanno riferimento ovvero identificano l'appartenenza a gruppi politici, ad associazioni criminali o a delinquere, incitano alla violenza e all'odio ovvero alla negazione dei diritti individuali o ancora sono in opposizione ai principi cui si ispira la Repubblica Italiana.

Il giudizio sulla liceità dei tatuaggi in riferimento alla presente direttiva è competenza del Comandante di corpo per il personale in servizio e della Commissione concorsuale in sede di selezione.

2) Piercing

E' vietato apporre piercing su qualsiasi parte del corpo.

4. ASPETTI SANITARI

a. Generalità

Il tatuaggio consiste nell'inoculazione di coloranti ornamentali ed eventualmente sostanze contaminanti ed è un processo attivo che comporta l'attivazione di una reazione infiammatoria allo scopo di degradare le sostanze inoculate.

A seguito dell'applicazione del tatuaggio possono riscontrarsi reazioni di tipo infiammatorio in un arco temporale che varia da alcuni giorni ad alcuni anni, reazioni allergiche da contatto, reazioni linfoidi e granulomatose fino alla sarcoidosi e pseudo linfomi e linfadenosi cutanea benigna.

E' stata osservata una correlazione tra l'applicazione di tatuaggi/*piercing* e malattia infettivo - trasmissibili quali in particolare epatite B e C, HIV, sifilide, rischio che aumenta in relazione alla minore professionalità del tatuatore e del numero dei tatuaggi. In aggiunta sono possibili reazioni allergiche di tipo cutaneo².

b. Rimozione dei tatuaggi

La percentuale di persone che si pentono del proprio tatuaggio varia dal 26% al 44%. Circa il 10% delle persone tatuate decidono di rimuovere i propri tatuaggi.

I metodi per la rimozione di tatuaggi comprendono la dermoabrasione, rimozione chirurgica, criochirurgia e il trattamento laser, che risulta essere la metodica di elezione e che presenta minori rischi di complicazioni ed esiti cicatriziali. Possono essere necessari dai 3 ai 20 trattamenti per la rimozione a seconda di alcuni fattori quali la localizzazione, il colore, quantità di pigmento utilizzata, reazioni successive all'effettuazione del tatuaggio, la sovrapposizione di più tatuaggi.

Le più comuni reazioni avverse dopo trattamento laser comprendono esiti cicatriziali e alterazione pigmentarie. Transitoria ipopigmentazione può riscontrarsi fino alla metà dei casi.

L'esito della rimozione di un tatuaggio può inoltre risultare comunque insoddisfacente dal punto di vista estetico.

5. ATTIVITA' DI CONTROLLO

a. Censimento e gestione del pregresso

Allo scopo di definire la gestione della situazione pregressa all'atto dell'entrata in vigore della presente direttiva e di evitare la successiva contestazione di tatuaggi già presenti all'entrata in vigore della stessa, tutto il personale dovrà provvedere a sottoscrivere obbligatoriamente una dichiarazione (All. "D") sulla presenza o meno di tatuaggi, che viene conservata nella documentazione personale.

Nel caso di presenza di tatuaggi la dichiarazione è integrata con una descrizione dettagliata degli stessi.

² La legislazione italiana fa riferimento sostanzialmente a "linee guida del Ministero della salute per l'esecuzione di procedure di *piercing* e tatuaggio" del 5 febbraio 1998, implementate da diverse normative regionali che prevedono, per gli operatori, il rispetto di determinate regole ed il rilascio di un'autorizzazione da parte delle ASL subordinata all'applicazione di norme igieniche generali, utilizzo di misure di barriera (guanti), rispetto di misure di controllo ambientale, alla necessità di un corso di formazione per gli operatori.

b. Selezione ed incorporamento

In sede di selezione, la presenza di tatuaggi può comportare un giudizio di esclusione dal concorso secondo le previsioni del rispettivo bando³ che fanno riferimento a quanto indicato nel precedente para. 3.

I tatuaggi sono rilevati dal personale medico in sede di visita medica generale di selezione e, nel caso di presenza di tatuaggi con le caratteristiche indicate al para. 3., la Commissione concorsuale emetterà il giudizio di esclusione dal concorso per mancanza di requisito concorsuale, fatti salvi i casi di inidoneità di stretta natura sanitaria riconducibili all'applicazione dell'elenco imperfezione e infermità di competenza della Commissione medica.

All'atto dell'incorporamento il riscontro di un tatuaggio non consentito dal bando di concorso, può essere rilevato direttamente dal relativo Comandante (nelle sedi non coperte dall'uniforme) ovvero dal D.S.S./Ufficiale medico nelle sedi coperte. Ciò comporterà la segnalazione adeguatamente motivata e documentata del Comandante di corpo alla Direzione Generale per il Personale Militare della perdita dello specifico requisito concorsuale, autorità quest'ultima preposta all'adozione del provvedimento di esclusione dal concorso. Infatti, ai sensi del Codice dell'Ordinamento Militare⁴, i requisiti generali e speciali previsti per il reclutamento, devono essere posseduti sino al momento dell'effettiva incorporazione del militare, ovvero, per i militari in servizio, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione. Inoltre, nei concorsi per Ufficiale a nomina diretta la perdita del requisito relativo alla predetta disciplina dei tatuaggi può essere contestato fino alla data della emanazione dello specifico decreto di nomina a ufficiale in servizio permanente, determinando, su proposta motivata alla competente Direzione Generale, il citato provvedimento di esclusione.

Il personale militare arruolato prima dell'entrata in vigore della presente Direttiva partecipante ai concorsi interni della F.A. non sarà escluso dal concorso per la presenza di tatuaggi (secondo la disciplina prevista al para. 3), poiché arruolato con la normativa previgente.

c. Controlli periodici

Dall'entrata in vigore della presente direttiva per il personale in servizio vige il divieto di farsi applicare nuovi tatuaggi non consentiti secondo quanto disposto al para. 3.

E' competenza del Comandante di corpo verificare la veridicità della dichiarazione (cit. All. "D") e l'applicazione della Direttiva contestando:

³ Ad eccezione del concorso per il reclutamento di atleti che è regolato anche da criteri particolari e da una specifica direttiva per il giudizio di idoneità sanitaria.

⁴ Vedasi art. 638 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66 "Codice dell'ordinamento militare".

- direttamente al personale ogni violazione della stessa (per zone non coperte dall'uniforme);
- tramite il D.S.S./Ufficiale medico in caso di riscontro di tatuaggi non consentiti in zone coperte dall'uniforme.

Qualora per le caratteristiche del tatuaggio sorga il dubbio sul mantenimento dell'idoneità al servizio, il Comandante deve avviare tramite il D.S.S./Ufficiale medico la verifica dell'idoneità al servizio del militare secondo la vigente normativa sanitaria prevista per le diverse categorie di personale⁵.

Si evidenzia che in ogni caso non può essere sollecitata o suggerita al militare direttamente o implicitamente la rimozione del tatuaggio tenuto conto dell'invasività dei trattamenti medici richiesti e dei possibili esiti del trattamento stesso. A tale scopo, il D.S.S. dovrà rendere edotto il personale interessato sugli aspetti di natura sanitaria connessi all'applicazione ed alla rimozione dei tatuaggi e sui rischi derivanti da tali attività.

d. Aspetti disciplinari

In ogni caso qualora venga rilevato un tatuaggio di tipo non consentito, ai sensi del precedente para. 3, successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva, il Comandante di corpo attiva, previa verifica dell'autodichiarazione di cui all' All. D, un apposito procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento disciplinare⁶ di corpo. Nei casi in cui la violazione sia di gravità tale (ad esempio tatuaggi con contenuti offensivi o di vilipendio per le Istituzioni o configuranti apologia di reato) da ledere l'interesse generale dell'Amministrazione ed abbia una rilevanza anche esterna all'Amministrazione stessa possono ricorrere i presupposti anche di una sanzione disciplinare di stato.

Il tatuaggio che sia stato soggetto ad una sanzione disciplinare va annotato nella dichiarazione di cui all'All. "D" allo scopo di evitare una successiva ulteriore contestazione dello stesso.

⁵ Vedasi circolare 5000 di DIFESAN del 9 marzo 2007, "Direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa in ferma prefissata ed in ferma breve" – ed. anno 2007 di PERSOMIL, art. 957 - 959 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66 "Codice dell'ordinamento militare", art. 582 del D.P.R. 90/2010 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare".

⁶ Al riguardo può essere un utile strumento la Guida tecnica - Circolare n° M_D GM/IL/ 0076835/III/7 del 21.02.2011 - norme e procedure disciplinari 3^a ed. anno 2011 di PERSOMIL.

Riferimenti

- Pubblicazione n. 6566 "Regolamento sulle Uniformi dell'Esercito", ed. 2009 e successivi provvedimenti in materia;
- Circolare 5000 di DIFESAN del 9 marzo 2007;
- Guida tecnica - Circolare n° M_D GMIL/ 0076835/III/7 del 21.02.2011 - norme e procedure disciplinari 3^a ed. anno 2011 di PERSOMIL;
- "Direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa in ferma prefissata ed in ferma breve" – ed. anno 2007 di PERSOMIL.

ORIGINI STORICHE, SIGNIFICATO DEL TATUAGGIO ED IL CONTESTO ITALIANO

a. Origini storiche e significato

Il **tatuaggio** (dal nome polinesiano degli strumenti utilizzati per tatuare *tau tau*) è sia una tecnica di decorazione (più spesso di pittura) corporale dell'uomo, sia la decorazione prodotta con tale tecnica. Tradizionalmente essa è destinata a durare permanentemente, ma in tempi recenti sono state introdotte delle tecniche per realizzare tatuaggi temporanei. Nella sua forma più diffusa, consiste nell'incidere la pelle ritardandone la cicatrizzazione con sostanze particolari ovvero nell'eseguire punture con l'introduzione di coloranti nelle ferite.

Il tatuaggio è stato impiegato presso moltissime culture, sia antiche che contemporanee, accompagnando l'uomo per gran parte della sua esistenza. A seconda degli ambiti in cui esso è radicato, ha potuto rappresentare sia una sorta di carta d'identità dell'individuo, sia un rito di passaggio, ad esempio, all'età adulta.

Tatuaggi sono stati ritrovati sulla Mummia del Similaun (3300 a.C.), altro ritrovamento è quello dell'"uomo di Pazyryk" nell'Asia centrale con complicati tatuaggi rappresentanti animali. L'antico Egitto fu una tra le civiltà in cui si sviluppò maggiormente il tatuaggio, ma anche l'antica Roma, crocevia di civiltà, dove venne vietato dall'imperatore Costantino, a seguito della sua conversione al Cristianesimo⁷. Peraltro, è da rilevare che prima che il Cristianesimo divenisse religione lecita molti cristiani si tatuavano sulla pelle simboli religiosi per marcare la propria identità spirituale. È attestata nel Medioevo l'usanza dei pellegrini di tatuarsi con simboli religiosi dei santuari visitati, particolarmente quello di Loreto. Fra i cristiani la pratica del tatuaggio è diffusa fra i copti monofisiti.

La religione ebraica vieta tutti i tatuaggi permanenti, come prescritto nel Levitico (Vaikrà) (19, 28). Essa vieta ogni incisione accompagnata da una marca indelebile di inchiostro o di altro materiale che lasci una traccia permanente.

Anche la religione musulmana vieta tutti i tatuaggi permanenti, come stabilito da diversi *ahadith* del profeta Maometto, sono consentiti solo i tatuaggi temporanei (con durata di qualche settimana) fatti per mezzo dell'*henna*⁸. Nella tradizione araba e anche in quella indiana sono le donne a tatuarsi con l'*henna*, molte spose vengono completamente tatuate per la loro prima notte di nozze, infatti la sera prima delle nozze viene chiamata "*Lelet al Henna*" (la notte dell'*henna*). Gli uomini musulmani, specialmente i fervidi praticanti sunniti, usano l'*henna* per tingersi i capelli, la barba, il palmo delle mani e dei piedi; agli uomini non è consentito fare tatuaggi decorativi neanche con l'*henna*. C'è da dire che tra i contadini egiziani ed i nomadi musulmani (per lo più quelli sciiti) sia le donne che i bimbi particolarmente belli, vengono tatuati in maniera permanente con piccoli cerchietti o sottili linee verticali, sia sul mento che tra le due sopracciglia. È un'usanza di tipo scaramantica, infatti il colore utilizzato è l'azzurro, colore scaramantico per eccellenza fin dal tempo dei faraoni.

⁷ "Non vi farete incisioni nella carne per un defunto, né vi farete tatuaggi addosso. Io sono il Signore" Levitico 19,28'.

⁸ Pigmento organico di color rosso-amaranto, ricavato dalla pianta della "*Lawsonia inermis*", "*Henna*" in arabo.

Altri popoli che svilupparono propri stili e significati furono quelli legati alla sfera dell'Oceania, in cui ogni particolare zona, nonostante le similitudini, ha tratti caratteristici ben definiti. Famosi quelli Maori, quelli dei popoli del monte Hagen, giapponesi, cinesi e gli inuit anche se praticamente ogni popolazione aveva suoi caratteristici simboli e significati.

Nella zona europea il tatuaggio venne reintrodotta successivamente alle esplorazioni oceaniche del XVIII secolo, che fecero conoscere gli usi degli abitanti dell'Oceania. Alla fine del XIX secolo l'uso di tatuarsi si diffuse anche fra le classi aristocratiche europee, tatuati celebri furono, ad esempio, lo Zar Nicola II e Sir Winston Churchill.

b. Il contesto socio culturale italiano

1) La storia

La pratica del tatuaggio in Italia era diffusa già nell'Italia preistorica come testimonia la mummia di Oetzi. Peraltro, le testimonianze sull'effettiva continuità della pratica del tatuaggio sono sporadiche: Plinio e Svetonio testimoniano che gli schiavi romani venivano marchiati con le iniziali del proprio padrone o, nel caso fossero stati sorpresi a rubare, erano marchiati a fuoco sulla fronte. Lo stesso supplizio venne inflitto ad alcuni martiri cristiani, come Teofane e Teodosio. I soldati romani, invece, furono influenzati dalle usanze dei Britanni, con i loro corpi dipinti, e dei Traci, feroci gladiatori spesso tatuati come testimonia Erodoto, al punto che i legionari iniziarono tatuarsi il nome dell'Imperator, sebbene la pratica fosse malvista dalle autorità. Il fatto che Costantino nel 325 d.c. abbia proibito il tatuaggio ai cristiani di tutto l'Impero Romano perché "deturpava ciò che era stato creato ad immagine di Dio" fa pensare che ci fosse l'abitudine da parte dei primi cristiani di marchiarsi per testimoniare la propria fede.

Il tatuaggio venne di fatto definitivamente proibito da Papa Adriano I nel 787 durante il Concilio di Nicea e tale veto venne ribadito da successive bolle papali, tanto che questa pratica scompare in ogni cronaca del tempo. Nonostante il divieto ufficiale, l'abitudine a segnare indelebilmente il corpo sopravvisse, spesso in clandestinità, soprattutto nelle classi meno abbienti, fra i soldati e in alcuni luoghi di culto cristiani come il Santuario di Loreto. Gli attacchi dei pirati inducevano anche gli abitanti della costa a tatuarsi segni cristiani poiché, in caso di morte violenta, sarebbero stati riconosciuti come fedeli e dunque sepolti in terra consacrata. Spesso anche i Crociati o i pellegrini in visita al Santo Sepolcro di Gerusalemme usavano tatuarsi simboli cristiani poiché, nel timore di essere assaliti e spogliati di ogni bene, anche degli oggetti sacri, potessero garantirsi una sepoltura in terra sacra.

Il tatuaggio riemerge dall'ombra nella seconda metà del XIX secolo, con la pubblicazione, nel 1876, del saggio "L'uomo delinquente" di Cesare Lombroso⁹. Egli mette in stretta correlazione il tatuaggio e la degenerazione morale innata del delinquente: il segno tatuato è ritenuto fra quelle anomalie anatomiche in grado di

⁹ Cesare Lombroso studiò i tatuaggi presenti nelle carceri e negli ospedali e ne individuò la forte carica simbolica, acuita dalle brevi frasi che accompagnavano i disegni, di volta in volta dichiaratorie, rivendicative, nostalgiche. Nell'ambito della criminalità, simboli e frasi evidenziano la rivolta, l'asocialità, il desiderio di vendetta o la disperazione, insieme al sentimentalismo e all'erotismo. I tatuaggi registrati mostravano, secondo gli studiosi, personalità violente, vendicative, portate all'exasperazione e alle azioni estreme; i disegni erano soprattutto pugnali, spade incrociate, pistole, teschi, le frasi molto esplicite: "Giuro di vendicarmi", "Morte ai bruti", "Figlio della disgrazia", "Martire della libertà" ecc. Chi aveva commesso un crimine, sembrava spinto a pubblicizzarlo attraverso il proprio corpo.

far riconoscere il tipo antropologico del delinquente. Secondo il Lombroso, il delinquente nato mostra specifiche caratteristiche antropologiche che lo avvicinano agli animali e agli uomini primitivi e l'atto di tatuarsi di criminali recidivi è sintomo di una regressione allo stato primitivo e selvatico. In seguito alla diffusione delle teorie di Cesare Lombroso, il tatuaggio subisce un'ulteriore censura ed è per questo che, contrariamente ad altri paesi occidentali, non nascono in Italia studi e botteghe professionali fino alla fine degli anni '70.

Dalla fine degli anni '60 - inizio anni '70 in poi il tatuaggio ha conosciuto una progressiva diffusione, prima hippy e tra i motociclisti e poi ha conquistato lentamente ogni strato sociale ed ogni fascia d'età e paese.

2) L'approccio socio-culturale

Il tatuaggio evoca sicuramente un'ampia gamma di reazioni. Le motivazioni per cui oggi ci si tatta sono molto distanti da quelle che per mezzo del tatuaggio contrassegnavano l'individuo come membro di una determinata tribù. Tali forme erano non solo espressioni per celebrare l'io individuale o il proprio corpo, ma avevano legami più intimi relativi a convinzioni religiose, spirituali e magiche. In questi casi, però, l'individuo molto spesso non era libero né di decidere di essere "marchiato" o meno, né tantomeno di scegliere i motivi decorativi.

Come per il tatuaggio anche per il *piercing* è necessario rilevare che in realtà il ricorso a tali tecniche celano motivi diversi che vanno ben oltre il semplice desiderio di decorarsi. I fori nelle narici con sottili gioielli delle donne dell'India, del Bangladesh, e del Pakistan rappresentano in tale area il simbolo della sottomissione, anche se è diffusa è la convinzione in occidente che essi abbiano solo una funzione estetica.

Nelle società tribali lo scopo principale del *piercing*, dei tatuaggi, delle scarificazioni, delle pitture corporali e delle decorazioni temporanee, è quello di distinguere il ruolo che ogni membro assume all'interno della tribù; regolare i rapporti sia nel quotidiano che durante le cerimonie, rendendo immediatamente palese, al solo sguardo, una serie d'informazioni sull'individuo in rapporto al gruppo. In tale contesto, ad esempio, il transito dall'infanzia all'età adulta viene indicata attraverso un passaggio violento e doloroso, che simboleggia una sorte di morte ed una contestuale rinascita, momento che resterà impresso sul corpo per tutta la vita.

3) Il tatuaggio nella società italiana

Recenti specifici studi condotti a livello nazionale tra gli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni ha rilevato che:

- il 4,7% degli adolescenti ha un tatuaggio;
- il 2,7% degli adolescenti ha più di un tatuaggio;
- il 23,1% degli adolescenti ha un *piercing*.

Tali dati sono suscettibili ovviamente di varie interpretazioni soprattutto se posti – ad esempio – in relazione a quelli USA (dal 10 al 13% degli adolescenti statunitensi con età dai 12 ai 18 anni è tatuato). In particolare, l'incidenza (circa 1/3 di quella statunitense) dei portatori di tatuaggio nell'età di maggior interesse per la F.A. in materia di arruolamento, sembrerebbe essere se non nulla alquanto irrilevante sul possibile bacino di reclutamento.

Differente appare la situazione in fatto di *piercing*, dove la percentuale appare significativa. Peraltro, tale pratica, in buona misura e al netto di pratiche fortemente invasive, presenta dei margini di reversibilità non riscontrabili nella pratica del tatuaggio.

Allegato "B"

UNIFORME DI SERVIZIO ESTIVA (UOMO)



UNIFORME DI SERVIZIO ESTIVA (DONNA)



DICHIARAZIONE SULLA PRESENZA DI TATUAGGI

(ai sensi della direttiva emanata.....)

Il sottoscritto

grado _____ nome/cognome _____

nato _____ il _____

in servizio presso _____

dichiara di

presentare

non presentare

tatuaggi

in caso affermativo descrivere dettagliatamente i tatuaggi:

Per presa visione della direttiva n.....del

I dati saranno trattati per esclusivo uso di ufficio.

Luogo e data

FIRMA